



REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

44406/14

le

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI

Dott. SILVANA DE BERARDINIS

Dott. MARIA VESSICHELLI

Dott. ROSA PEZZULLO

Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 18/09/2014

Presidente - SENTENZA  
N. 1167  
- Consigliere -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 19446/2014  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza n. 17/2014 TRIB. LIBERTA' di ANCONA, del  
11/03/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI  
DEMARCHI ALBENGO;  
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Fallimentari.it  
Società.it

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppina Fodaroni, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

Per il ricorrente è presente l'Avvocato il quale chiede l'accoglimento del ricorso.

### RITENUTO IN FATTO

1. è indagato del reato di cui all'articolo 623 del codice penale in quanto, venuto a conoscenza delle applicazioni industriali del gruppo relative alla produzione di mobili - in quanto dipendente della srl - li rivelava e li impiegava per avviare una produzione in proprio.

2. Il pubblico ministero presso il tribunale di Ancona emetteva decreto di sequestro probatorio il 20 febbraio 2014; l'indagato proponeva istanza di riesame eccependo, tra l'altro, la tardività della querela, in quanto la visura della nuova società srl era stata effettuata il 25 settembre 2013 (quindi oltre tre mesi prima della proposta querela), e ritenendo non sussistente il *fumus* del reato ipotizzato dall'accusa, in particolare con riferimento al difetto di segretezza dei modelli (peraltro mai realizzati).

3. Il tribunale di Ancona respingeva la richiesta di riesame sulla considerazione che l'indagine sulla tempestività della querela e sulla titolarità del *know-how* dovrà essere compiutamente svolta nel proseguo del processo, mentre, con riferimento al *fumus* del reato, rilevava la possibilità che l'indagato ed i suoi concorrenti si fossero appropriati del materiale utile alla realizzazione dei prodotti di cui si tratta prima della cessazione del rapporto di dipendenza. Né l'aver costituito una società (la srl) in modo visibile all'esterno poteva escludere l'elemento soggettivo del reato.

4. Contro la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, per i seguenti motivi:

- a. inosservanza degli articoli 125, 324 del codice di procedura penale e 111 della costituzione per omissione totale della motivazione. Mancanza della motivazione con riferimento al complesso dei motivi adottati dalla difesa. Secondo il ricorrente, la sintetica ordinanza del tribunale del riesame non risponde compiutamente alle varie questioni sollevate ed in particolare: - in ordine alla tardività della querela; - alla

... necessità dell'autorizzazione del tribunale per agire in giudizio. (trattandosi di società in concordato preventivo); -alla mancata indicazione dei poteri in capo ai soggetti sottoscrittori dell'istanza di punizione; -alla effettiva titolarità dei segreti asseritamente violati; -al soggetto datore di lavoro della società a cui non farebbe riferimento né il modello Industriale del tavolo Cruz, né gli altri modelli allegati alla querela; -al contenuto del *know how* asseritamente violato; - al fatto che i modelli industriali siccome pubblici non possono costituire oggetto di alcuna divulgazione, essendo liberamente consultabili; -al fatto che il marchio risulta di proprietà di società di diritto lussemburghese che non ha sporto querela; - al mancato avvio di ogni attività di produzione; -alla mancata indicazione di cosa sarebbe stato scaricato nella *pen drive* dell'indagato ed al suo utilizzo al di fuori dell'azienda; -al fatto che la gamba del tavolo Cruz non può essere oggetto di tutela ai sensi dell'articolo 623 del codice penale in quanto modello registrato (le cui caratteristiche tecniche sono oggetto di pubblicità); -al fatto che nel decreto veniva contestata al contempo la rivelazione dei segreti e la loro contemporanea utilizzazione, in quanto condotte antitetiche; -alle considerazioni in tema di carenza dell'elemento soggettivo.

b. Inosservanza degli articoli 120 e 124 del codice penale, 167 della legge fallimentare e 337 del codice di procedura penale quanto alla titolarità dei diritti violati in capo alle querelanti, ai termini per il deposito della querela, alla mancanza di autorizzazione da parte del tribunale di Ancona alle società in concordato preventivo per procedere in via giudiziaria, alla titolarità in capo ai sottoscrittori del potere di proporre querela ed alla mancata indicazione della fonte dei poteri. Mancanza della motivazione su tali questioni.

c. Inosservanza degli articoli 125 e 324 del codice di procedura penale, 111 della costituzione per omissione totale della motivazione con riferimento al *fumus delicti* dell'elemento oggettivo del reato di cui all'articolo 623 del codice penale ed all'articolo 98 del codice della proprietà industriale (CPI). Mancanza della motivazione con riferimento alla

Identificazione del contenuto dei segreti industriali rivelati od impiegati.

- d. Inosservanza degli articoli 125 e 324 del codice di procedura penale, 111 della costituzione per omissione totale della motivazione con riferimento al *fumus delicti* dell'elemento soggettivo del reato di cui all'articolo 623 del codice penale ed all'articolo 98 del codice della proprietà industriale (CPI). Mancanza della motivazione con riferimento all'ipotesi di reato in parola. Lamenta la difesa ricorrente che sull'elemento soggettivo vi sia il silenzio più totale, nonostante le molteplici considerazioni in ordine alla reperibilità delle notizie oggetto di presunto segreto nelle banche dati, oltre che con il semplice acquisto del mobillo che si volesse copiare.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si deve premettere che il tribunale del riesame non è tenuto ad esaminare compiutamente tutte le questioni sollevate dal ricorrente, anche perché nella fase delle indagini preliminari si richiede un esame sommario al solo fine della verifica di legittimità del sequestro. In secondo luogo, occorre ricordare che nei provvedimenti cautelari di natura reale non è deducibile il vizio della motivazione, se non per assoluto difetto della stessa.

2. Precisati i limiti del controllo di questa Corte, si deve rilevare come una motivazione esista e sia per alcuni versi sufficiente a sostenere il provvedimento probatorio, mentre per alcuni aspetti vi sia un totale silenzio. Gli aspetti sui quali l'ordinanza sorvola del tutto sono quelli, tutt'altro che secondari, relativi alla tempestività della querela, alla pubblicità degli elementi oggetto della condotta di reato (e quindi al difetto di segretezza), alla necessità di autorizzazione da parte del giudice delegato per quanto riguarda la proposizione di querela da parte di società in concordato preventivo. Partendo dal fondo, si osserva come la mancata autorizzazione del Giudice delegato, ove anche fosse necessaria secondo la legge fallimentare, comporterebbe comunque la mera inefficacia nei confronti dei soli creditori, non potendo svolgere alcun effetto sulla procedibilità del procedimento penale instauratosi a seguito di denuncia della società in concordato. Per quanto riguarda la tempestività della querela, affermare che l'accertamento dovrà essere

effettuato nel processo, equivale sostanzialmente a non fornire alcuna risposta in questa fase, quando, invece, la mancanza della condizione di procedibilità avrebbe effetti immediati sul provvedimento di sequestro.

3. L'elemento, però, che maggiormente rileva nel presente procedimento e che, invece, è stato completamente pretermesso, è quello relativo alla pubblicità degli elementi oggetto della contestata condotta di reato; in particolare, nessuna risposta è stata data alla motivata eccezione difensiva relativa al difetto di segretezza dei modelli industriali.

4. Infine, manca del tutto la motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato.

5. Per quanto esposto, si può affermare che non ci troviamo di fronte ad un semplice vizio della motivazione, ma ad una vera e propria inesistenza della stessa su elementi decisivi, per nulla esaminati dal Tribunale.

6. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto; l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al tribunale di Ancona per nuovo esame.

p.q.m.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Ancona per nuovo esame.

Così deciso il 18/09/2014

Il Consigliere estensore  
Pablo Giovanni Demarchi Albengo

Il Presidente  
Alfredo Lombardi

*Alfredo Lombardi*

